

VERBALE DI ACCORDO
Contratto Integrativo Aziendale di secondo livello
per il Personale del Settore Ristorazione
Casinò di Venezia Gioco S.p.A.

Il giorno 22 maggio 2025, presso la sede del Comune di Venezia sito in Ca' Farsetti – San Marco Venezia, si sono incontrate:

- la Società Casinò di Venezia Gioco S.p.A., con sede legale a Venezia, Cannaregio n. 2040, P.IVA 04134520271, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Riccardo Ventura, del Direttore Generale, Dott. Alessandro Cattarossi e della Responsabile del Personale, Sig.ra Silvia Paradisi;
- Le OO.SS:
Filcams-CGIL Sig. Renato Giacchi
Fisascat-CISL Sig. Nicola Pegoraro e Sig.ra Silvia Salvati
Uiltucs-UIL Sig. Alessandro Visentin

(di seguito “Le Parti”)

Premesso che

- a) In data 20 dicembre 2022, la Casinò di Venezia Gioco S.p.A. e le OO.SS. dei lavoratori del Settore Turismo (CCNL applicato: CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo) sottoscrivevano un verbale di Accordo Integrativo Aziendale di secondo livello con validità fino al 31 dicembre 2024, e con previsione di mantenimento della propria efficacia fino al rinnovo dello stesso.
- b) A decorrere dal secondo semestre del 2024 le Parti Sociali aprivano un tavolo negoziale volto alla stipulazione di un nuovo Contratto Integrativo Aziendale di Secondo Livello al fine di integrare la contrattazione collettiva nazionale.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, le Parti concordano quanto segue.

Art. 1 – Norma introduttiva – Durata, decorrenza, ambito applicativo

Il presente Verbale di Accordo Integrativo annulla e sostituisce il precedente “Verbale di Accordo per Contratto Integrativo di Secondo Livello” sottoscritto in data 20 dicembre 2022 e tacitamente prorogato fino alla data odierna, il quale, dunque, viene abrogato.

Il presente Verbale di Accordo Integrativo entra in vigore dal giorno della sua sottoscrizione e ha durata sino al 31 dicembre 2027. Alla scadenza manterrà comunque validità ed efficacia fino al successivo rinnovo dello stesso.

Il presente Verbale di Accordo, integrativo rispetto al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Aziende dei Settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo, disciplina esclusivamente i rapporti di lavoro dei dipendenti della Casinò di Venezia Gioco S.p.A. assegnati al Settore Ristorazione e al Gioco a Distanza, a tempo indeterminato e a tempo determinato, con espressa esclusione del personale dipendente assegnato al Settore Gioco, nonché dei lavoratori extra e intermittenti.

Art. 2 – Relazioni Sindacali

Le Parti Sociali ritengono che l'attuale sistema di Relazioni Industriali, articolato attraverso incontri periodici a livello territoriale e aziendale, garantisca l'informazione delle rappresentanze dei lavoratori e il proficuo confronto su argomenti di rilevanza e interesse reciproco.

Art. 3 – Corresponsione della retribuzione

In deroga a quanto previsto dall'art. 180, comma 1 del CCNL per i Dipendenti da Aziende dei Settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo le Parti concordano che le retribuzioni vengano pagate in un'unica soluzione, entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento.

Art. 4 – Lavoro Notturno

È considerato lavoro notturno quello prestato nella fascia oraria fra le ore 23:00 e le ore 06:00.

Ai sensi del D. Lgs 66/2003, è considerato lavoratore notturno colui che svolge tre ore della propria prestazione lavorativa nel predetto lasso temporale in via abituale e continuativa ovvero almeno per 80 giornate nell'arco di un anno.

In deroga all'art. 124 del CCNL, le ore di lavoro notturno svolte dalle ore 23:00 alle ore 06:00 vengono retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 40%, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.

Art. 5 – Lavoro domenicale

In deroga all'art. 130 del CCNL, ai lavoratori che godano del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica viene corrisposta un'indennità pari al 25% della quota oraria della paga base e della contingenza per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.

Art. 6 - Somministrazione vitto

I lavoratori che usufruiscono della somministrazione dei pasti corrispondono all'Azienda il prezzo relativo al singolo pasto; in deroga alle previsioni di cui all'allegato C - VITTO del CCNL, per la durata del presente Contratto Integrativo Aziendale, il prezzo a carico dei lavoratori, per ogni singolo pasto, è pari a 0,70 Euro.

La durata del tempo per la consumazione del pasto, da parte degli aventi diritto alla pausa pranzo, viene confermata, come da prassi consolidata, in mezz'ora e continuerà ad essere considerata all'interno dell'orario di lavoro giornaliero per 15 minuti.

Art. 7 – Indennità giornaliera eventi ed attività straordinarie

Le Parti concordano di riconoscere, con decorrenza dal 1° gennaio 2025 un'indennità lorda giornaliera pari a euro 100,00 lordi, non incidente su alcuna voce di retribuzione corrente e differita, a tutti i lavoratori del settore ristorazione chiamati a svolgere servizio nell'ambito di eventi di portata rilevante che richiedano lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e gravose presso sedi diverse da quelle principali. L'Azienda si premurerà di comunicare alle OO.SS. se l'evento organizzato rientri nel novero di quelli per i quali è prevista l'indennità di cui al presente articolo. A mero titolo esemplificativo si precisa che tra gli eventi che danno diritto all'indennità di cui al presente articolo, rientrano quelli del Salone Nautico e i catering/cene placée presso le sedi museali.

Art. 8 – Indennità 31 dicembre e primo gennaio

Per tutto il Personale in servizio con turno notturno nella notte del 31 dicembre e per i dipendenti assegnati ad un turno di lavoro con inizio compreso tra le ore 07.00 e le ore 09.00 del mattino del primo gennaio, viene riconosciuta una indennità pari a 154,00 € lordi pro-capite. Tale somma non avrà effetto sugli istituti diretti e indiretti della retribuzione ivi incluso il TFR.

L'erogazione di tale indennità avviene con il pagamento della retribuzione del mese di riferimento.

Art. 9 – Premio di Risultato

Le Parti istituiscono un sistema retributivo variabile ed incentivante, aggiuntivo rispetto al trattamento economico previsto a titolo di minimo tabellare dal CCNL, volto ad introdurre un premio di risultato (nel prosieguo “PdR”) conforme a quanto disposto dai commi 182 e ss. dell’art.1 della Legge n. 208 del 2015, e dalle successive modifiche ed integrazioni, nonché al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25/03/2016, ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali, secondo quanto previsto dall’art. 51 del D. Lgs 81/2015.

Le Parti concordano che tale sistema incentivante preveda la corresponsione di un PdR legato al raggiungimento di determinati obiettivi condivisi e la cui erogazione sia strettamente connessa ai risultati conseguiti dai lavoratori.

Le Parti concordano che il Premio di Risultato - spettante al personale a tempo indeterminato e al personale a tempo determinato con contratto di lavoro pari o superiore a 6 mesi - avrà validità per il triennio 2025-2027, collegato alla presenza individuale e a quella collettiva, con importi pro-capite così suddivisi e da riproporzionare per i contratti part-time sulla base della percentuale lavorata:

CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO DI DURATA PARI O SUPERIORE A 6 MESI		
ANNO	INDIVIDUALE	COLLETTIVO
2025	1.500,00 €	1.400,00 €
2026	1.500,00 €	1.400,00 €
2027	1.800,00 €	1.400,00 €

Gli importi pro-capite di PdR spettanti ai lavoratori assunti o cessati in corso d’anno, vengono determinati in relazione al periodo lavorato nell’anno stesso ((PdR individuale/collettivo / 365-366) x n° giornate durata rapporto di lavoro).

L’erogazione del PdR non avrà effetto sugli istituti diretti e indiretti della retribuzione ivi incluso il TFR, in quanto già ricompresi nelle somme di cui ai precedenti commi.

Il PdR di cui al presente articolo spetta con decorrenza 1° gennaio 2025 ed assorbe ogni eventuale somma spettante a titolo di PdR in base al Contratto Integrativo Aziendale di Secondo Livello di data 20 dicembre 2022.

Il PdR, collegato alla presenza individuale e a quella collettiva, viene erogato in un’unica soluzione con la mensilità relativa al mese di febbraio successivo all’anno di riferimento.

Le modalità, i criteri e gli obiettivi necessari ai fini del riconoscimento del diritto all’erogazione del PdR e dei benefici fiscali di cui dell’Art. 1, commi 182 e ss. della L. 208/2015, e successive modifiche e integrazioni, nonché del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25/03/2016 saranno concordemente fissati con apposito accordo sindacale, destinato a formare parte integrante e sostanziale del presente Verbale di Accordo Integrativo.

Art. 10 – Riduzione dell’orario – modalità di fruizione

In deroga a quanto previsto dall’art. 114, comma 7 del CCNL per i Dipendenti da Aziende dei Settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo le Parti concordano che, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente Verbale di Accordo, le riduzioni orarie di cui al predetto art. 114 vengano attuate mediante godimento di permessi individuali retribuiti della durata minima di 30 minuti e multipli di essi fino ad una giornata intera di prestazione.

Art. 11 – Grave patologia del lavoratore

La situazione dei lavoratori sottoposti a terapie salvavita, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, sarà considerata dall'Azienda con la massima attenzione.

Ai sensi di quanto disposto dal D.L. 18/07/2011 n. 119 i lavoratori a cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure, in relazione all'infermità invalidante riconosciuta, non superiore a 30 giorni. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Ai fini del godimento dei 30 giorni di congedo sarà necessaria adeguata certificazione relativa allo stato di invalidità e alle cure inerenti.

Art. 10 – Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente verbale di accordo, ai rapporti di lavoro del Settore Ristorazione della Casinò di Venezia Gioco S.p.A. continueranno ad essere applicate le disposizioni di cui al CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo.

Letto confermato e sottoscritto.

Per la Casinò di Venezia Gioco S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Riccardo Ventura

Il Direttore Generale Dott. Alessandro Cattarossi

La Responsabile del Personale e Organizzazione Silvia Paradisi

Per le OO.SS:

la Filcams-CGIL rappresentata dal Sig. Renato Giacchi

la FISASCAT – CISL rappresentata dal Sig. Nicola Pegoraro e Sig.ra Silvia Salvati

la UILTUCS-UIL rappresentata dal Sig. Alessandro Visentin
